

	<b>SCHEMA DI CONVENZIONE</b>	
	<b>PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE</b>	
	<b>TRADIZIONALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL</b>	
	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA</b>	
	<b>1 lettera a) L.R. 19/2007 – LOTTO/I ____</b>	
	<b>TRA</b>	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Presidente e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel	
	seguito per brevità anche “ <i>S.C.R. - Piemonte S.p.A.</i> ”);	
	<b>E</b>	
	<i>XXXX</i> , sede legale in <i>XXXX</i> , ed ivi domiciliata ai fini del presente atto,	
	capitale sociale Euro <i>XXXX</i> = i.v., P. IVA, Codice Fiscale e numero di	
	iscrizione al Registro delle Imprese di <i>XXXX</i> , in persona del <i>XXXX</i> , giusta	
	poteri allo stesso conferiti con procura speciale Rep. N. <i>XXXX</i> Raccolta n.	
	<i>XXXX</i> autenticata nella firma dal <i>XXXX</i> notaio in <i>XXXX</i> , (nel seguito per	
	brevità anche “ <i>Fornitore</i> ”)	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
		Pagina 1 di 28

	b) con D.G.R. n 12-1438 del 28 gennaio 2011 la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore	
	per la fornitura di materiale di medicazione, da destinarsi ai soggetti di cui	
	all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento	
	di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
	c) in data _____, con nota n. ____ prot. _____ veniva	
	approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di materiale	
	di medicazione tradizionali e servizi connessi per le Aziende del Servizio	
	Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;	
	d) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n._____ del_____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta, suddivisa in 67 lotti, per la stipula, con	
	referimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di	
	materiale di medicazione tradizionale e la prestazione dei servizi connessi,	
	da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007,	
	con la previsione, per i lotti 1-3-4-5-7-9-11-12-13-16-17-18-20-22-23-24-	
	25-27-30-31-32-33-34-35-36-38-45-50-51-52-55-56-58-59-64 e 65	
	dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, e per i restanti	
	lotti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	e) con provvedimento n. ____del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il/i lotto/i____ al Fornitore per un prezzo	
	totale complessivo offerto pari a Euro _____oltre I.V.A.;	
	f) il Fornitore aggiudicatario del/i lotto/i _____ ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione	
	che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte	
		Pagina 2 di 28



	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di	
	medicazione tradizionale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione	
	dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui	
	all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui al/i:	
	( <i>inserire i lotti di interesse</i> )	
	- Lotto xx: <i>indicare oggetto</i> ; per un quantitativo massimo pari a	
	xxxxxx;	
	- Lotto xx: <i>indicare oggetto</i> ; per un quantitativo massimo pari a	
	xxxxxx;	
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga	
	irrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire il/i	
	prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi	
	nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di	
	Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. Il quantitativo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma	
	1 esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i	
	prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell’Amministrazione Contraente.	
	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/	
	prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi	
	comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché	
		Pagina 4 di 28

	della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun	
	ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo ( <i>del lotto di riferimento</i> ), fino a concorrenza di un quinto	
	dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	<b>ART. 3 - DURATA</b>	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
		Pagina 5 di 28

	del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun Lotto	
	(di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	
	parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	<b>ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata	
	(PEC).	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma.	
		Pagina 6 di 28

## **ART. 5 – VERIFICHE**

### **ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

### **ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO**

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

## **ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in





	informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A.;	
	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del	
	Capitolato Tecnico;	
	l) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	<b>ART. 7 – CAMPIONATURA</b>	
	1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici di S.C.R.	
	Piemonte S.p.A. per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. S.C.R. Piemonte e/o le Amministrazioni possono verificare in qualsiasi	
	momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli	
	Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.	
	<b>ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA</b>	
	Pagina 9 di 28	

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinato di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8.1 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8.2 del Capitolato Tecnico.

## **ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al  
Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del  
prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della  
fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in  
Offerta economica, pari a:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere

	inviare a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	6. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data	
	ricevimento fattura, salvo il diverso termine eventualmente concordato tra le	
	parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,	
	n. 231.	
	7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____.	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
		Pagina 11 di 28

	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione	
	di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle	
	condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.	
	11. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
		Pagina 12 di 28

costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui Il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

	3. Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale	
	è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero	
	mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	<b>ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</b>	
	<b>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b>	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
		Pagina 14 di 28

	2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
	delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il	
		Pagina 15 di 28

	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
	ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	<b>ART. 12 - GARANZIE</b>	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
		Pagina 16 di 28



	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
		Pagina 17 di 28

	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni	
	responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla	
	esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.	
	<b>ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</b>	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
		Pagina 18 di 28



dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al  
presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

## ART. 14 - SUBAPPALTO

1. *(da inserire se il subappalto è vietato)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale del Lotto \_\_\_\_\_,

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

	<b>ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
	dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	<b>ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</b>	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
	danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime	
	Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.	
		Pagina 21 di 28

	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la	
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il	
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	<b>ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA</b>	
	1. Il Sig./Dott. _____. Responsabile della Fornitura,	
	nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il	
	referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. –	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di	
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Sig./Dott. _____ quale	
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo 10 del	
	Capitolato Tecnico.	
	<b>ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il “Direttore	
	dell'esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
		Pagina 22 di 28



	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura	
	senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	<b>ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
		Pagina 24 di 28



	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i>	
	aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al	
	trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	<i>Amministrazioni</i> in fase di emissione dell' <i>Ordinativo di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
		Pagina 25 di 28

	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	<b>ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	<b>ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI</b>	
		Pagina 26 di 28

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della  
Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di  
S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun  
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano  
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì .....

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

## IL FORNITORE

Pagina 28 di 28